



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

www.comunecervia.it

Piazza G. Garibaldi, n. 1 – 48015 Cervia

Tel. 0544/979111 – Fax 0544/72340

C.F./P.Iva 00360090393



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Tel. 0544/979176- 979162

ORD. n. **0187** /2011

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

IL SINDACO

Premessa la necessità di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative del complesso del sistema turistico con i diritti dei cittadini per quanto riguarda la limitazione del rumore e la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative; ed il D.P.C.M 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la DGR 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Riscontrata quindi la necessità, nelle more dell' approvazione di uno strumento più generale di regolazione della materia dell'inquinamento acustico, di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e definendo gli orari delle attività che producono rumore, allo scopo di contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

Richiamata la propria ordinanza in materia n.6987 del 27/6/2006, riguardante "Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico e determinazione degli orari delle attività che possono recare disturbo alla quiete pubblica", con la quale sono stati disciplinati la zonizzazione acustica e i valori limite di immissioni ed emissioni del rumore, nonché gli orari dell'attività che possono recare disturbo alla quiete pubblica;

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 178 del 19/5/2010, avente come contenuto tra l'altro l'aggiornamento del precedente atto n.6987/2006 e ritenuto di procedere con l'adozione di un nuovo provvedimento;

Visto l'art. 50, nonché l'art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 nel testo oggi in vigore;

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:

1 - Utilizzo degli apparecchi amplificatori di suoni

Salvo per le attività autorizzate o per i casi consentiti dalle disposizioni contenute nell'apposita Ordinanza Balneare, nel tratto del territorio compreso fra la Strada Statale n.16 e il mare, compreso il primo tratto di tre miglia delle acque territoriali, è vietato durante tutto l'anno l'uso di apparecchi e strumenti amplificatori di suoni posti all'esterno dei locali, nonché la pubblicità e propaganda con mezzi sonori comunque e ovunque installati, ivi compreso nelle fiere, mercati e motobarche, per tutto l'arco della giornata, salvo deroga motivata per titolari di specifica autorizzazione ad effettuare pubblicità sonora per conto terzi, nel rispetto degli orari indicati dall'art. 6 della DGR 45/2002.

Nel periodo compreso fra il 1 Giugno e il 30 settembre tale divieto è esteso anche agli apparecchi e strumenti meccanici, elettrici od elettronici che immettono rumori nell'ambiente esterno dalle 13,30 alle 16.00 e dalle 0.00 alle 9.00.

Il divieto d'uso di strumenti amplificatori di suoni sopracitato non si applica per le attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza che l'Amministrazione comunale o altri enti pubblici effettuino, anche a mezzo di privati, per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco, a seguito di apposita motivata istanza, potrà concedere deroghe per iniziative turistico ricreative di particolare rilevanza.

2 - Orari

Gli orari per lo svolgimento delle attività di GO KARTS, LUNA PARK, CIRCHI, SAGRE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI, CONCERTI e FESTIVAL, INTRATTENIMENTI VARI, ARENE ESTIVE sono fissati dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 24.00.

Le piscine annesse agli esercizi ricettivi potranno essere utilizzate dalle 8.00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 23.00.

Con apposito provvedimento potranno essere concesse deroghe a seguito di motivata richiesta degli interessati.

3 - Intrattenimenti musicali presso esercizi ricettivi

Gli esercizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri) che effettuano intrattenimenti musicali riservati alla sola clientela alloggiata sono autorizzati a derogare al divieto di uso di strumenti amplificatori di suoni all'esterno un giorno a settimana, a condizione che le sorgenti sonore degli impianti elettroacustici siano direzionate verso i musicisti e l'albergo.

Valgono le considerazioni per la valutazione di impatto acustico delle attività musicali da svolgere di cui all'art. 7 della DGR n. 673/04 e la relativa richiesta come attività a carattere temporaneo ai sensi e nei modi previsti dalla DGR n. 45/02 qualora dalla valutazione emerga in non rispetto del DPCM 14/11/97

L'uso degli strumenti di cui sopra è consentito dalle ore 16,30 alle ore 24,00.

Nei giorni 14 e 15 Agosto tale orario può essere protratto alle ore 1,00 del giorno successivo.

I titolari degli esercizi ricettivi interessati a svolgere l'intrattenimento musicale all'esterno devono darne comunicazione al Comando Polizia Municipale, entro le ore 12,00 dello stesso giorno dello svolgimento dell'intrattenimento musicale.

Eventuali rinunce andranno comunicate entro la stessa giornata.

Nella sopra richiamata comunicazione della data del trattenimento, andrà indicato anche il nome dello studio, o del tecnico competente in acustica ambientale che ha effettuato la valutazione di impatto acustico.

4 - Sale attrazioni e campi gioco

Le sale attrazioni e i campi gioco devono osservare il seguente orario:

- 1 Aprile - 30 Settembre dalle ore 9.00 alle 2.00.
- 1 Ottobre - 31 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 24,00.

I campi gioco dove sono presenti attrezzature quali piscine ed acquascivoli dovranno chiudere alle ore 24.00.

Per i giochi posti all'esterno dei locali chiusi deve essere disattivata ogni fonte di emissione sonora dalle ore 13,30 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 2.00.

Negli orari 13,30 - 16.00 e dalle ore 24.00 sino all'apertura del giorno successivo devono essere resi inservibili all'uso i giochi: calcino, ping pong, bowling, pugnometro, piastra, torre sonora, posti all'esterno dei locali.

Nei campi gioco l'uso degli amplificatori sonori per le comunicazioni ai clienti e la diffusione di musica di intrattenimento, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 21.00 a volume moderato, tale comunque da non disturbare la quiete pubblica.

Limitatamente alle Sale Attrazioni, a seguito di presentazione di apposita istanza, possono essere concesse deroghe all'orario di chiusura sino ad un massimo delle ore 4.00, a condizione che l'attività sia svolta all'interno di un locale completamente chiuso e insonorizzato.

Nel periodo 1.8 / 31.8 tale proroga può essere concessa anche per attività esercitate non completamente all'interno e ubicate nel centro delle località turistiche sino alle ore 2.00

Nel centro delle località turistiche, per le serate del venerdì e sabato del mese di luglio e per tutte le serate del mese di agosto, l'orario è prorogato sino alle ore 2.00 anche per attività esercitata non completamente all'interno.

5 - Cantieri edili

L'attività dei cantieri edili situati all'interno di tutto il territorio comunale dovrà rispettare nelle modalità autorizzate e quanto previsto dalla DGR n. 45/2002 e il seguente orario di lavoro: nel periodo 15 maggio – 15 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti, ad esempio escavazioni, piccole demolizioni ecc. e l'impiego di macchinari rumorosi come martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru ecc., sono svolti di norma dalle ore 08,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00.

Per tali lavorazioni, qualora dalla valutazione previsionale di impatto acustico emerga il potenziale superamento dei livelli di cui alla citata delibera dovrà essere chiesta apposita deroga ai limiti almeno 30 gg prima dell'inizio lavori.

Qualora il luogo ove si svolge l'attività edile sia sita entro 80 metri dai confini dell'area di pertinenza di una struttura ricettiva, l'orario di inizio lavoro del mattino è fissato alle ore 8,30.

E' fatto divieto di svolgere la predetta attività nelle giornate festive e durante le ore notturne per tutto l'anno.

Nel periodo 15 giugno – 15 settembre tale divieto è esteso anche ai giorni prefestivi.
L'esecuzione di demolizioni totali o parziali di immobili, nel territorio comunale compreso tra la ferrovia ed il mare, può essere effettuata esclusivamente nelle giornate dal lunedì al giovedì compreso.

E' fatto divieto di svolgere la predetta attività di demolizione nel periodo 1 luglio – 31 agosto.

Sanzioni

Si dà atto che:

fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, le violazioni della presente ordinanza, quando non costituiscono reati e non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, ai sensi dell'art 8, 3° comma della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e successive modifiche sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie sotto indicate, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta nell'importo sotto indicato, secondo quanto stabilito nell'art.16 della L. n. 689/1981:

- | | |
|--|--|
| 1.- (utilizzo amplificatori) | da € 100,00 a € 600,00
<u>pagamento in misura ridotta € 200,00</u> |
| 2.- (orari) | da € 150,00 a € 1.500,00
<u>pagamento in misura ridotta € 300,00</u> |
| 3.- (intrattenimenti alberghi)
comma 3, 4 | da € 150,00 a € 1.500,00
<u>pagamento in misura ridotta € 300,00</u> |
| comma 5 | da € 75,00 a € 500,00
<u>pagamento in misura ridotta € 150,00</u> |
| 4.- (sale attrazioni) | da € 150,00 a € 1.500,00
<u>pagamento in misura ridotta € 300,00</u> |
| 5.- (cantieri edili) | si applicano le disposizioni di cui alla
D.G.R. n° 45/2002
da € 258,23 a € 10.329,14
<u>pagamento in misura ridotta € 516,00</u> |

- Il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n.178 del 19/05/2010 e le disposizioni nella stessa materia contenute in precedenti ordinanze.

- La Polizia Municipale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e chiunque altro per ragioni di servizio, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

16 GIU. 2011



IL SINDACO
ROBERTO ZOFFOLI